

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **xxxx/2017** promossa da:

SOCIETA' CORRENTISTA

ATTORE

contro

BPER BANCA S.P.A.

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

*“Voglia l’Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta. Nel merito: - in via principale,-accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti, a carico della **SOCIETA' CORRENTISTA**, in persona del legale rappresentante protempore, la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale, a favore della **BANCA**, in persona del legale rappresentante protempore, con riferimento al rapporto di conto corrente n. xxxx, intestato alla società attrice ed acceso originariamente presso la Filiale di Cesenatico, per violazione degli artt. 1284, 1346 e 1418 c.c., in quanto mai pattuiti contrattualmente o secondo convenzione scritta, a partire dall’inizio del rapporto di conto corrente suindicato sino alla data ultima della sua estinzione; - accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia, per violazione degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c., degli addebiti in conto corrente per non convenute commissioni sul massimo scoperto (c.m.s.) trimestrale e altre equipollenti (commissioni istruttoria fidi e affidamento), comunque prive di causa negoziale e/o indeterminate e/o indeterminabili, a partire dall’inizio del rapporto di conto corrente n. xxxx sino alla data ultima della sua estinzione; - accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia, per violazione degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c., degli addebiti in conto corrente per non convenute spese, remunerazioni e oneri varie, anticipi vari e competenze sbf, a partire dall’inizio del rapporto di conto corrente n. xxxx sino alla data ultima della sua estinzione; - accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 c.c., della prassi operata dalla banca e/o del regolamento della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi debitori, competenze, spese ed oneri, applicati nel corso del rapporto in esame, a partire dall’inizio del rapporto di conto corrente n. xxxx sino alla data della sua estinzione; - accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia di ogni e qualsivoglia addebito in conto corrente per interessi passivi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla Legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, a partire dall’inizio del rapporto di conto corrente n. xxxx sino alla data ultima della sua estinzione; - accertare e dichiarare, previa rideterminazione del saldo contabile all’attualità, l’esatto dare-avere tra le parti del rapporto sulla base della riqualificazione contabile del medesimo in regime del tasso legale o in subordine in regime del tasso minimo dei BOT dell’anno precedente ai sensi dell’art. 117 D.Lgs. n. 385/1993, espunti integralmente gli addebiti operati dalla banca a titolo di interessi eccedenti la soglia di usura, senza capitalizzazione di interessi passivi e con eliminazione delle commissioni di massimo scoperto e altre spese variamente denominate non convenute, a partire dalla data di apertura del conto corrente alla data di chiusura (31/12/2011); e per l’effetto, condannare la **BANCA**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, espunti integralmente, in virtù dell’art. 1815 c.c., gli addebiti usurari operati dalla banca e previo ricalcolo del saldo contabile relativo al rapporto bancario in esame, senza capitalizzazione, al pagamento, a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in favore della*

Sentenza, Tribunale di Forlì, Giudice Maria Cecilia Branca del 10.03.2022 n. 226

SOCIETA' CORRENTISTA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di tutte le somme ingiustamente addebitate e percepite sul rapporto di conto corrente n. xxxx, per usura e per anatocismo, per c.m.s. e commissioni, competenze e spese varie non dovute, e a corrispondere alla società attrice la somma, così come quantificata dalla perizia del dott. (omissis), nella misura di complessivi Euro 40.244,81, ovvero alternativamente ed occorrendo in via subordinata, al pagamento di quella diversa maggiore o minore somma, che risulterà dall'istruttoria espletanda, anche dall'analisi dei documenti bancari (movimenti, estratti scalari, etc.) relativi al periodo compreso tra il 4.10.1993 ed il 31.12.2001, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dal di del dovuto sino al giorno del completo soddisfo. - in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui **BANCA** offrissi in produzione l'eventuale contratto del conto corrente n. xxxx, stipulato tra la società attrice e la banca: accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità del contratto/lettera di apertura relativi al rapporto di conto corrente n. xxxx, intestato alla società attrice ed acceso presso la **BANCA** – filiale di Cesenatico (FC), con particolare riferimento alla clausola di determinazione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, dei costi fissi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, nonché in relazione alla clausola dell'interesse ultra legale; - accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità degli addebiti di interessi applicati in conto corrente, da **BANCA** in eccedenza rispetto al tasso legale pro-tempore vigente, a partire dalla data di apertura del conto corrente alla data di chiusura del conto corrente (31/12/2011); - accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità degli addebiti di interessi anatocistici e capitalizzati trimestralmente in violazione del disposto dell'art. 1283 c.c., operati in conto corrente dalla **BANCA** a partire dalla data di apertura del conto corrente alla data di chiusura del conto corrente (31/12/2011); - accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità, ai sensi dell'art. 1418 c.c., degli addebiti di commissioni di massimo scoperto (c.m.s.), operati in conto corrente dalla **BANCA**, per mancanza di pattuizione scritta, ovvero per indeterminatezza e/o indeterminabilità, e comunque per carenza di causa giustificatrice, a partire dalla data di apertura del conto corrente alla data di chiusura (31/12/2011); - accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso annuo effettivo globale (T.[a].e.g.), la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità di ogni e qualsivoglia pretesa e/o addebito in conto corrente, da parte della **BANCA**, per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla Legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedenti il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, a partire dalla data di apertura del conto corrente alla data di chiusura (31/12/2011); - accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità degli addebiti di costi fissi, spese, remunerazioni, commissioni a qualsiasi titolo, operati in conto corrente dalla **BANCA**, in quanto mai convenute né pattuite tra le parti, a partire dalla data di apertura del conto corrente alla data di chiusura (31/12/2011); - accertare e dichiarare, previa rideterminazione del saldo contabile all'attualità, l'esatto dare-avere tra le parti del rapporto sulla base della riqualificazione contabile del medesimo in regime del tasso legale o in subordine in regime del tasso minimo dei BOT dell'anno precedente ai sensi dell'art. 117 D.Lgs. n. 385/1993, espunti integralmente gli addebiti operati dalla banca a titolo di interessi eccedenti la soglia di usura, senza capitalizzazione di interessi passivi e con eliminazione delle commissioni di massimo scoperto e altre spese variamente denominate non convenute, a partire dalla data di apertura del conto corrente alla data di chiusura (31/12/2011); e per l'effetto, condannare la **BANCA**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione e/o al pagamento in favore di **SOCIETA' CORRENTISTA**, di tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse sul rapporto di conto corrente n. xxxx, per interessi usurari, anatocistici ed ultra legali, per c.m.s. e commissioni, competenze e spese varie non dovute, quantificate nella somma di Euro 40.244,81, ovvero alternativamente ed occorrendo in via subordinata, al pagamento di quella diversa maggiore o minore somma, che risulterà dall'istruttoria espletanda, anche dall'analisi di eventuali ulteriori documenti (contratti, movimenti, estratti scalari, etc.) dalla banca in corso di causa o relativi ad altri periodi non oggetto di esame peritale, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dal di del dovuto sino al giorno del completo soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario, spese di CTU e CTP, spese di mediazione, oltre accessori di legge". In via istruttoria, si chiede ordinarsi l'esibizione, ai sensi dell'art. 21 c.p.c. ovvero a norma dell'art. 2711 c.c., del contratto

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Forlì, Giudice Maria Cecilia Branca del 10.03.2022 n. 226

di conto corrente, del contratto di affidamento e/o di ogni altro contratto esistente tra le parti, degli estratti conto riferiti al rapporto di c/c n. xxxx, completi di movimenti capitale e relativi scalari, dal trimestre immediatamente successivo all'instaurazione del rapporto sino alla data di chiusura. Si chiede, altresì, di ordinare all'Istituto di credito, con riguardo al rapporto di conto corrente n. xxxx, l'esibizione dell'originale dell'eventuale contratto di conto corrente, dell'eventuale contratto di apertura di credito e delle successive eventuali comunicazioni relative alle variazioni delle condizioni economiche applicate al rapporto di conto corrente di cui sopra. Si chiede, altresì, ammettersi CTU contabile, con mandato al consulente tecnico nominato di: - rideterminare il saldo del rapporto di conto corrente n. xxxx, partendo dal saldo di conto registrato a debito della correntista alla data del 31.12.2001 o, in via alternativa, azzerando il saldo negativo del primo estratto conto disponibile, al netto della capitalizzazione degli interessi passivi, nonché "depurato" dalle commissioni di massimo scoperto e dalle spese, anche derivanti da eventuali altri conti (denominati "di transito" o "anticipi"), ricalcolando le poste passive al tasso legale o in subordine al c.d. tasso sostitutivo bancario stabilito dall'art. 117, comma 7, lett a) del T.U.B. (D. Lgs. 385/93), nonché assumendo il saggio di interesse pari a zero nei trimestri in cui si è verificato lo sfioramento delle soglie usuarie, a partire dall'inizio del rapporto di conto corrente sino alla data di chiusura (31/12/2011); - verificare l'eventuale applicazione di interessi ultra legali e anatocistici al conto corrente suindicato e l'eventuale indebita applicazione di commissioni di massimo scoperto ed interessi che superano il tasso usurario di cui alla L. n. 108/96, a partire dall'inizio del rapporto di conto corrente fino alla data di chiusura (31/12/2011); - quantificare l'esatto rapporto di dare e avere tra le parti. Con riserva di ulteriormente dedurre, formulare i capitoli di prova ed indicare testi, in sede di memorie ex art. 183, IV° co., c.p.c. ".

Per parte convenuta:

*"Voglia il Tribunale di Forlì, Giudice adito, funzionalmente competente, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa: preso ulteriormente atto che **BANCA** ha dichiarato e ribadito espressamente fin dalla propria costituzione in giudizio che non intende accettare contraddittorio su eventuali contestazioni, eccezioni e domande ad esse sottese, nuove e/o diverse rispetto a quelle esplicitate in citazione, siccome del tutto irrituali, tardive ed inammissibili, oltre che infondate: In via pregiudiziale: dichiarare la carenza di legittimazione attiva, il difetto di titolarità attiva e la carenza di interesse ad agire di **SOCIETA' CORRENTISTA** relativamente a tutte le domande giudiziali azionate con l'atto di citazione. In via preliminare: dichiararsi la nullità assoluta dell'atto di citazione per totale indeterminazione, ovvero per assoluta ed insanabile carenza dei requisiti di cui all'art.163, 3° comma n. 3 e 4) c.p.c. Dichiararsi estinti per prescrizione ex art. 2946 c.c. i crediti rivendicati dall'attrice **SOCIETA' CORRENTISTA** relativi ad operazioni o, per meglio dire, a tutte le rimesse aventi natura "solutoria" compiute nel decennio anteriore al 26.5.2017 data di notifica dell'atto di citazione e nella denegata ipotesi in cui venisse dichiarata la nullità del contratto /lettera di apertura relativi al rapporto di conto corrente n. xxxx, dichiarare ex art. 2948 n. 4 c.c. la intervenuta prescrizione quinquennale di tutte le operazioni, i crediti, interessi, spese e quant'altro rivendicati dall'attrice **SOCIETA' CORRENTISTA** anteriori al 26.5.2017 o, in subordine, dichiarare la intervenuta prescrizione decennale ordinaria ai sensi dell'art. 2946 c.c., con decorrenza dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dalla data di ogni singola operazione, ma con esclusione degli interessi ex art. 2033 C.C., i quali decorrono dal giorno della domanda, tenuto conto della buona fede della banca. Nel merito in via principale: respingere in ogni caso le domande tutte avanzate dall'attrice **SOCIETA' CORRENTISTA** in quanto generiche, indeterminate, infondate, non provate o, come meglio, per le ragioni esposte in comparsa di risposta, anche per irripetibilità dei pagamenti. Nel merito, in via subordinata, nell'eventualità di mancato accoglimento delle conclusioni fin qui formulate: Dichiarare fondate le pretese restitutorie fatte valere nei confronti della banca convenuta per l'addebito di interessi ultralegali e per applicazione della commissione di massimo scoperto (c.m.s.) nel solo periodo non interessato dall'eccezione prescrizione, nei soli limiti della applicazione in misura superiore a quanto pattuito per iscritto tra la banca e la cliente tempo per tempo e, per i periodi eventualmente carenti di tale pattuizione, nei soli limiti di conteggio di interessi in misura superiore al tasso massimo dei B.O.T. di durata di 12 mesi e della applicazione di c.m.s. e di affidamento in misura superiore a quella indicata negli avvisi e fogli informativi analitici via via esposti al pubblico da parte della banca convenuta. Dichiarare infondate le pretese restitutorie fatte valere nei confronti della banca convenuta per la*

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Forlì, Giudice Maria Cecilia Branca del 10.03.2022 n. 226

capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori relativamente agli interessi anatocistici addebitati a far tempo dall'1.1.2000.

*Dichiarare fondate le pretese restitutorie fatte valere nei confronti della banca convenuta per la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori relativamente agli interessi anatocistici addebitati fino al 31.12.1999 nei soli limiti entro i quali detti interessi abbiano superato l'entità degli interessi prodotti dalla capitalizzazione semestrale, o in subordine, dalla capitalizzazione annuale, nel solo periodo non interessato dalla eccezione prescrizione, con imputazione dei versamenti in conto corrente prima al pagamento di interessi e spese e poi al pagamento del capitale, ai sensi dell'art. 1194 c.c.. Nella davvero denegata e non creduta ipotesi in cui venissero accolte, anche solo in parte, le domande dell'attrice **SOCIETA' CORRENTISTA**, in o in parte, le domande dell'attrice **SOCIETA' CORRENTISTA**, in accoglimento della eccezione riconvenzionale di compensazione, dichiarare estinti per compensazione ex artt.li 1241 e segg.ti c.c. gli eventuali debiti di **BANCA**, con conseguente rigetto di ogni domanda attorea. In ogni caso con vittoria per **BANCA** di spese e compensi professionali, oltre accessori tutti di legge”.*

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato **SOCIETA' CORRENTISTA** conveniva in giudizio **BANCA**, esponendo quanto segue:

- In forza di atto costitutivo di società in accomandita semplice con conferimento di azienda familiare del 22 ottobre 2014, veniva costituita **SOCIETA' CORRENTISTA** (odierna attrice), nella quale veniva conferita l'azienda (omissis) (doc. 4 citazione);
- (omissis) – quale titolare e legale rappresentante di (omissis) – dall'ottobre del 1993 al dicembre 2011 intratteneva con l'istituto di credito convenuto il rapporto di conto corrente n. xxxx, assistito da un'apertura di credito;
- Il rapporto risultava estinto in data 31 dicembre 2011 con un saldo a debito di Euro 41,96;
- Giusta missiva del 10 settembre 2013 parte attrice rivolgeva richiesta ex art. 119 TUB;
- L'istituto di credito tuttavia comunicava di non potere evadere la richiesta in quanto “*la stessa è venuta meno, causa allagamento della nostra Filiale, avvenuta nel mese di settembre 2006*”, (doc. 1 citazione);
- Pertanto, con la documentazione di cui disponeva, parte attrice commissionava perizia di parte in atti (doc. 2 citazione), dalla quale tuttavia mancava l'esame contabile relativo al periodo dall'apertura al terzo trimestre 2001, a fronte dell'assenza di documentazione;
- Dalla perizia di parte emergevano diversi aspetti di illegittimità nel rapporto contrattuale *de quo*; era dunque interesse di parte attrice accertare i rapporti dare/avere tra le parti e conseguentemente sentire condannare l'istituto di credito alla restituzione delle somme illegittimamente percepite.

Si costituiva in giudizio **BANCA**, chiedendo il rigetto delle avverse domande, sulla base delle seguenti eccezioni:

- Carenza di legittimazione attiva di **SOCIETA' CORRENTISTA** il conto corrente intestato a (omissis) veniva estinto in data 31 maggio 2012, la società attrice veniva costituita in data 22 ottobre 2014, dunque dopo l'estinzione del rapporto bancario.

Peraltro la convenuta contestava la titolarità di detto rapporto in capo a **SOCIETA' CORRENTISTA**;

- Nullità della citazione per indeterminatezza;
- Inammissibilità delle domande in quanto prescritte: parte attrice infatti aveva omissis di fornire prova adeguata del pagamento delle somme chieste in ripetizione, dovendosi al più ritenere che la stessa abbia posto in essere atti ripristinatori della provvista concessa attraverso le numerose aperture di credito;
- Infondatezza degli assunti di controparte (relativamente ad usura, anatocismo, oneri e costi applicati)

All'esito della prima udienza di comparizione venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.

Previo ordine di esibizione imposto a parte convenuta e relativo agli estratti conto completi dall'accensione del rapporto all'estinzione e all'originale dei contratti di conto corrente e di aperture di credito, veniva ammessa consulenza tecnica d'ufficio, redatta dal Dott. (omissis).

Parte convenuta, in data 17 gennaio 2020, depositava: A) Cartella zip contenente copia degli estratti conto del c/c n. xxxx dall'1.12.2009 fino alla chiusura del rapporto. B) Cartella zip contenente copia

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Forlì, Giudice Maria Cecilia Branca del 10.03.2022 n. 226

degli estratti conto scalari del c/c n. xxxx dal 4° trimestre 2009 fino alla chiusura del rapporto. C) Cartella zip contenente copia delle modifiche unilaterali del c/c xxxx dal 5.12.2009 fino alla chiusura del rapporto, precisando di avere obbligo di conservazione della documentazione decennale, e di non essere in possesso di documentazione ulteriore per le ragioni già esposte in atti.

All'esito del deposito dell'elaborato peritale la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per precisazione delle conclusioni.

All'udienza dell'8 novembre 2021 i difensori precisavano le conclusioni nei termini sopra riportati e la causa veniva trattenuta in decisione con contestuale assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Tanto chiarito, la domanda attorea non merita accoglimento.

Mette anzitutto conto precisare che riveste carattere assolutamente assorbente il mancato rispetto dei criteri in materia di riparto dell'onere probatorio spettanti in capo a chi agisce in giudizio; ciò è peraltro rispettoso di quanto ritenuto relativamente al principio della c.d. ragione più liquida, che impone al giudice di eseguire “... l'esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé, a sorreggere la decisione”, (SS.UU. sentenze nn. 26242 e 26243 del 12 dicembre 2014). Esso infatti risulta a sua volta rispettoso degli immanenti obiettivi di speditezza e concentrazione delle decisioni che permeano di sé tutto il processo.

La giurisprudenza di legittimità, peraltro in maniera assolutamente condivisibile, ha chiarito che detto principio risulta applicabile anche al rapporto tra questioni di merito e questioni pregiudiziali e/o preliminari di rito (Cass. Civ. sent. n. 5804/17).

Non a caso essa ha affermato che è consentito al giudice “... sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.” e conseguentemente basare la pronuncia sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata alle altre prospettate, senza che queste ultime debbano essere esaminate preventivamente (tra molte, Cass. Civ. sent. n. 9370/18, n. 2909/17, n. 2853/17, n. 2977/16, SS.UU. n. 23542/15, SS.UU. n. 9936/14, Cass. Civ. n. 12202/14, n. 15106/13, SS.UU. 6826/10).

Ebbene, come poc'anzi anticipato, la ragione assorbente che porta al necessario rigetto della domanda attorea risiede nella parziale e lacunosa documentazione versata in atti dall'odierna attrice, difettando la produzione in giudizio del contratto di conto corrente e degli estratti conto integrali dall'apertura del rapporto all'estinzione.

Si noti che le conseguenze di detta lacuna non possono che ricadere sulla parte attrice, nonostante il disposto ordine di esibizione.

Infatti è vero che parte attrice ha avanzato richiesta ex art. 119 TUB prima dell'introduzione del giudizio ed è altresì vero che la stessa ha formulato istanza ex art. 210 c.p.c., accolta da questo giudice.

All'ordine di esibizione la convenuta, tuttavia, ha adempiuto solo parzialmente, versando in atti gli estratti conto trimestrali e scalari dal 2009 alla chiusura e la copia delle modifiche unilaterali relative al periodo ora menzionato.

La stessa parte ha tuttavia eccepito l'obbligo (solo) decennale di conservazione della documentazione; obbligo imposto *ex lege*, dal quale discende l'inesigibilità della produzione in giudizio della documentazione antecedente.

Dunque, in un caso come quello che occupa, se la convenuta avesse prodotto tutta la documentazione mancante l'indagine avrebbe potuto essere compiuta in maniera analitica; viceversa, non avendolo fatto, vi è da chiedersi su quale parte processuale ricadano le conseguenze.

Sentenza, Tribunale di Forlì, Giudice Maria Cecilia Branca del 10.03.2022 n. 226

Ebbene, queste non possono che andare a carico di chi propone la domanda, in quanto, come detto, parte convenuta ha versato in atti la documentazione che la stessa era tenuta a conservare.

Dunque, a fronte di dette insuperabili carenze documentali, la domanda non può che essere rigettata.

Il correntista che domanda la ripetizione di somme indebitamente versate all'istituto di credito, infatti, deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, ovvero l'esecuzione della prestazione e l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo della stessa.

Egli ha, pertanto, l'obbligo di produrre il contratto di conto corrente e gli estratti conto relativi a tutto il periodo contrattuale.

Nel caso in esame l'asserita applicazione di interessi superiori ai tassi soglia, di interessi diversi da quelli originariamente pattuiti, gli effetti dell'eventuale applicazione della clausola negoziale di capitalizzazione degli interessi a debito o della commissione di massimo scoperto potevano essere verificati solo avendo a disposizione il contratto di conto corrente e gli estratti di conto corrente completi.

Ne deriva che – anche qualora fosse pronunciata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari o della commissione di massimo scoperto o degli interessi usurari – non sarebbe comunque possibile determinare se e in che misura la società attrice abbia versato somme non dovute a titolo di interessi.

L'assenza del contratto e degli estratti conto per un periodo del tutto imprecisato (non essendo nota la data esatta di sottoscrizione del contratto) non consente di verificare l'andamento del rapporto, il quale non può essere ricostruito solo sulla base degli estratti conto in atti (mancando le condizioni economiche pattuite dalle parti) o sulla consulenza tecnica, non essendo possibile verificare se tali conteggi corrispondano alle norme negoziali e alle intese economiche intercorse tra i contraenti.

La mancata produzione del negozio di conto corrente e degli estratti conto completi va a scapito dell'attrice, poiché – trattandosi del soggetto che agisce in ripetizione – è la parte gravata dal relativo onere probatorio.

L'odierna attrice, peraltro, non contesta mai di avere sottoscritto il contratto né di averne ricevuta una copia, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 117 TUB, né di avere ricevuto regolarmente gli estratti conto.

Tanto che, in casi analoghi, la giurisprudenza ha affermato che “... Non può essere ordinata l'esibizione di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa” (cfr. Cass., sez. I, 8.9.1999, n. 9514; Cass., sez. I, 10.1.2003, n. 149; Cass., sez. III, 6.10.2005, n. 19475).

Dunque l'insufficienza del corredo documentale non può che determinare la reiezione della domanda, non potendosi pervenire a risultati certi; tanto è vero che anche il CTU ha affermato che “... Come sopra anticipato, il contratto originario di apertura di c/c di corrispondenza... sarebbe stato firmato in data 4/10/93; d'obbligo il condizionale in quanto purtroppo il medesimo contratto non è presente nel fascicolo procedimentale. Il primo documento, firmato da parte attrice, presente in forma cartacea nel fascicolo è rappresentato dall'apertura di credito in conto corrente datata 30/9/93...”.

Si reputa opportuno sottolineare che non è sufficiente – ai fini degli accertamenti domandati dall'attrice – la produzione dei soli contratti di apertura di credito in conto corrente, poiché, nonostante il collegamento sussistente tra l'apertura di credito e il conto corrente, i rapporti tra i due negozi conservano una loro causa autonoma (tra molte, Cass. Civ., sez. I, sent. n. 20726/2014, esplicitamente riferita ad un contratto di apertura di credito utilizzata, come nel caso di specie, su un conto corrente).

Sentenza, Tribunale di Forlì, Giudice Maria Cecilia Branca del 10.03.2022 n. 226

Da tutto quanto esposto discende il rigetto della domanda.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in conformità con quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato.

Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, devono essere poste in via definitiva a carico di parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Rigetta le domande formulate da parte attrice;
- 2) Dichiara tenuta e condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta della somma di Euro 7.254,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- 3) Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte attrice.

Forlì, 8 marzo 2022

Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS